

La Consulta boccia parte del dlgs 220/2002: chi si sottrae alla vigilanza va commissariato

Coop fuori controllo. Ma salve

Le società che sfuggono alle verifiche non vanno sciolte

DI BRUNO PAGAMICI

Alle società cooperative che si sottraggono all'autorità di vigilanza svolta dal revisore non deve essere imposto lo scioglimento d'autorità (con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio dell'ente), ma la nomina di un commissario "ad acta" che si sostituisca agli organi amministrativi per il compimento degli specifici adempimenti.

Ciò in quanto lo scioglimento autoritativo, nel determinare il venir meno delle attività dell'ente, oltre a pregiudicare gli stessi interessi pubblici relativi al fenomeno cooperativo, danneggerebbe in maniera eccessiva la posizione lavorativa e patrimoniale dei soci.

Sono queste in sintesi le motivazioni con cui la Consulta, con sentenza n. 116/2025 depositata il 21 luglio 2025, ha dichiarato incostituzionale lo scioglimento delle cooperative ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. per il solo fatto di sottrarsi agli inviti dell'autorità di vigilanza, a prescindere dalla verifica sull'effettivo conseguimento delle finalità mutualistiche, violando in tal modo gli artt. 3 e 45 della Carta costituzionale che riconoscono la funzione sociale della cooperazione.

Ma l'aspetto ancora più rilevante e di maggior pregiudizio per la cooperativa, secondo la Corte, è che non è stata la stessa società in quanto tale ad omettere di dare riscontro alla richiesta del revisore di accertare i requisiti mutualistici di prendere immediati contatti per avviare l'attività di vigilanza.

È stato accertato infatti che tale condotta è imputabile al solo legale rappresentante dell'ente, in quanto è lui che si "sottrae" non consentendo lo svolgimento dell'attività di vi-

gilanza. Di conseguenza, gli effetti dello scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. (senza l'applicazione dell'"approccio conservativo" applicabile precedentemente al vigore d.lgs. 220/2002 che prevedeva la nomina di un commissario "ad acta") si ripercuoterebbe sull'intera compagine cooperativa, ovvero su tutti i soci. In altri termini, oltre alle possibili rilevanti ripercussioni sugli altri stakeholders, la previsione automatica e rigida dello scioglimento dell'ente determinerebbe gravi conseguenze sui diritti fondamentali dei soci, i quali potrebbero persino ignorare l'avvio dell'attività di vigilanza e la mancata collaborazione con il revisore prestata dal legale rappresentante.

La norma dichiarata illegittima. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 220/2002 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi) nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza si applichi il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio, anziché stabilire che l'autorità di vigilanza nomini un commissario ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c. anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati dal revisore.

Tale soluzione «costituzionalmente adeguata» lascia in ogni caso ferma «la possibilità per il legislatore di intervenire con altra soluzione sanzio-

natoria, purché rispettosa dei principi costituzionali».

La normativa precedente al dlgs n. 220/2002. La soluzione sostanzialmente auspicabile dalla Consulta è quella che risiede nel quadro normativo precedente al d.lgs. n. 220/2002. Secondo la vecchia normativa, infatti, la prassi amministrativa in assenza di una disciplina di fonte primaria della condotta di sottrazione all'attività di vigilanza, aveva seguito un approccio conservativo, applicando la meno grave sanzione della sottoposizione alla gestione commissariale che determina non già lo scioglimento d'imperio, ma la sostituzione dell'organo amministrativo con un commissario nominato dall'autorità di vigilanza.

Il caso. Oggetto della decisione della Corte è il decreto del ministero delle imprese e del made in Italy del 22 agosto 2023 che, in applicazione del citato art. 12, comma 3, ha disposto lo scioglimento e la nomina del commissario liquidatore della cooperativa, la quale aveva omesso di dare riscontro alla richiesta del revisore di prendere immediati contatti per avviare l'attività di vigilanza e alla successiva diffida. Pertanto, il Mimit ha comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e, in assenza di osservazioni pervenute, ha dunque adottato il provvedimento di scioglimento.

— © Riproduzione riservata — ■

